

## PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) E DI QUELLA EQUIVALENTE (ISEE)

#### Art. 1

#### Riferimenti Normativi

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e di quella Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni, singolarmente o in forma associata. Prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o contributi alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare i riferimenti normativi sono:

- D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- D.P.C.M. n. 305 del 21 luglio 1999 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998;
- D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- DPCM 04.04.2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n.221, in materia di criteri modificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 3, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000, n. 130.";
- DPCM 18.05.2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Il presente regolamento fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell'ISE e/o dell'ISEE gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.

Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'Ente Locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

## **Art. 2** **Ambito di Applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contributi e ai servizi erogati dai Comuni, singolarmente o in forma associata, per i quali sono richieste da parte dei cittadini/utenti agevolazioni per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

Poichè la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il presente Regolamento si applica ai servizi

1. socio-educativi
2. socio-assistenziali
3. ai servizi scolastici integrativi
4. ai contributi agevolati con contenuti assistenziali
5. ai servizi residenziali, semiresidenziali e Centri Diurni - per anziani e disabili che costituiscono prestazioni integrative alle famiglie - e, in ogni caso, a tutte le politiche sociali che i Comuni Singoli o Associati intendano sottoporre ad applicazione ISEE.
6. Relativamente al punto 5 l'utente inserito in struttura è escluso dall'applicazione dell'ISEE e partecipa al costo del servizio con tutto il suo reddito disponibile, ad esclusione di un'eventuale franchigia.

## **Art. 3** **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla normativa vigente e di seguito riportati:

- Composizione nucleo familiare;
- Entità del patrimonio familiare;
- Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore è calcolato come rapporto fra l'indicatore della situazione economica (risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'art. 4 del presente Regolamento.

## **Art. 4** **Composizione del nucleo familiare**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; fanno parte del nucleo familiare:

- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, (risultante nello stato di famiglia);
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda, per quanto concerne la composizione del nucleo familiare, alle disposizioni di legge vigenti.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66 per cento;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore che per il coniuge stesso.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del nucleo e dell'ISEE del congiunto.

## Art. 5

### Determinazione del patrimonio familiare

L'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

#### a) **Patrimonio immobiliare**

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alle detrazioni per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.646,00. Il valore del P.I. si considera in un unico ammontare arrotondandolo all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra 5 e 9.

#### **b) Patrimonio mobiliare**

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7):

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7);
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1);
3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1);
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7), ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1);
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinata con le stesse modalità indicate al precedente punto 5).

Dovranno essere indicati i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cosiddetti intermediari. Per ogni soggetto titolare di patrimonio mobiliare dovrà essere indicato il codice o il numero identificativo del soggetto intermediario o gestore (es. codice ABI), nonché la denominazione precisa del gestore o dell'intermediario.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto (al milione di lire) ai 500,00 Euro o suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.494,00 Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi, nella misura del 20% fatte salve le franchigie previste.

#### **Art. 6**

#### **Determinazione del reddito familiare**

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 4, si ottiene sommando:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
2. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore produzione netta) determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. I redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera od in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come da comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

I valori devono essere arrotondati all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra cinque e nove ed all'Euro inferiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra zero e quattro.

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.165,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente, sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui al comma precedente.

#### **Art. 7**

#### **Dichiarazioni sostitutive e loro validità**

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello-tipo di cui al DPCM 18.05.2001.

I Comuni di residenza, in forma singola o associata, i Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente, attraverso l'ufficio preposto od i Centri di Assistenza Fiscale, l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso ai servizi.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di 1 anno, a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato; variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui le variazioni subentrato comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo né per l'utente né per l'Unione, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra;
- presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni c/o modifiche necessarie.

## **Art. 8** **Controlli**

Le Amministrazioni Comunali, singolarmente o in forma associata, con atti dei propri organi e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione finanziaria, stabiliranno tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto dichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione e comunque subordinatamente all'avvenuto versamento delle somme progressive indebitamente ricevute di cui sopra.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione nei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere/revocare i benefici concessi e/o l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed al conseguente recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Nel caso in cui trattasi di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'Ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio, pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di accertamento, da parte dell'Amministrazione, dei dati corretti.

## **Art. 9** **Accesso alla prestazione agevolata**

La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni agevolate si ispira ai seguenti criteri:

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- b) è stabilita tenendo conto della diversa intensità dei bisogni cui i servizi rispondono.

In ogni caso la prestazione agevolata è strettamente correlata alla tariffa fissata.

Per tutti i servizi, essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe e le conseguenti agevolazioni saranno soggette a variazioni in caso di incremento o decremento del costo sopracitato.

In ogni caso, l'applicazione delle tariffe, non potrà comportare la diminuzione del reddito al di sotto del minimo vitale; pertanto laddove l'importo della contribuzione al costo del servizio comporti l'abbassamento della situazione economica al di sotto del minimo vitale, la stessa dovrà essere ridotta, lasciando all'utente una situazione economica equivalente pari al minimo vitale.

## **Art. 10** **Determinazione del minimo vitale**

Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1 gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso di inflazione annuo programmato previsto per l'anno precedente a quello di definizione del minimo vitale.

Il minimo vitale viene aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione annuo programmato.

Per l'anno 2007 l'applicazione dei suddetti criteri consente di determinare il Minimo Vitale, riferito all'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente la prestazione, come segue: **ISEE = 5.165,00**.

Tale determinazione del minimo vitale tiene conto dell'incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata dal Decreto Legislativo 109/1998 per il calcolo del coefficiente del nucleo familiare, incidenza che garantisce equità in presenza di nuclei composti da più persone.

Per la determinazione dell'ISEE in relazione al minimo vitale si procederà secondo i parametri fissati negli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Qualora il calcolo dell'indicatore ISEE, effettuato secondo i criteri riportati negli articoli precedenti (Indicatore reddituale + indicatore patrimoniale / coefficiente del nucleo familiare), dia come risultato un importo uguale a Euro 5.165,00 si considererà che il nucleo familiare abbia una situazione economica quantificata come Minimo Vitale.

## **Art. 11** **Erogazione di contributi a sostegno economico del nucleo familiare**

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, verranno erogati contributi a sostegno economico del nucleo familiare quando il richiedente certificherà che la spesa sostenuta e rientrante nelle voci di cui ai punti a) e b) faccia scendere la situazione economica equivalente al di sotto del minimo vitale:

- a) spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio in presenza di iscrizioni a scuole di ogni ordine e grado;
- b) spese farmaceutiche/medico-sanitarie

Per accedere al contributo, unitamente alla domanda, il richiedente produrrà dichiarazione sostitutiva attestante la propria situazione economica secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento.

Qualora il calcolo evidenzia che le spese di cui ai punti a) e b) del presente articolo facciano scendere la situazione economica equivalente del soggetto richiedente al di sotto del minimo vitale, si provvederà all'erogazione del contributo necessario a che il richiedente possa sostenere tale spesa, unicamente sino al ripristino del minimo vitale.



**Art. 12**  
**Tabella fasce ISEE**

Per ogni singolo servizio o prestazione, per i quali si prevedano tariffe differenziate a carico degli utenti, il Comune singolo o associato stabilirà le soglie entro le quali poter usufruire da parte degli utenti di eventuali agevolazioni.

Il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente utile per l'accesso alle prestazioni agevolate viene stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto in occasione dell'adozione delle tariffe e/o dei servizi.

**Art. 13**  
**Norme integrative**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

**Art. 14**  
**Prestazioni escluse**

Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in alcun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

**Art. 15**  
**Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.**

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. sono convocati al fine di assicurare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che sono economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune singolo o associato si attiverà in ogni caso, verso il richiedente per superare lo stato d'indigenza, salvo rivalsa parziale o totale sui parenti obbligati per legge.

**Art. 16**  
**Limiti di accesso alle prestazioni sociali agevolate**

Possono beneficiare delle prestazioni sociali agevolate esclusivamente i cittadini residenti nel territorio dei Comuni singoli o associati che hanno formalmente adottato il presente regolamento.

In un anno lo stesso nucleo familiare non può beneficiare di un numero di prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune superiore a sei.

E' facoltà dell'Amministrazione di provvedere anche con modalità differenti per particolari esigenze.

#### **Art. 17**

#### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

L'acquisizione delle dichiarazioni, così come ogni altra informazione richiesta per l'erogazione di un servizio o di un intervento sociale, la gestione dell'archivio generale dei documenti relativi all'ISE, troveranno accoglienza in apposite strutture del comune singolo o associato. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni avverranno nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e del D.Lgs n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy di ogni cittadino.

#### **Art. 18**

#### **Abrogazione di norme**

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso (delibera di C.C n° 44 del 29/11/2000 e delibera di C.C. n° 48 del 20/12/2002).

#### **Art. 19**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne visione in qualsiasi momento.